

COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

Regolamento per l'adozione, gestione e manutenzione di spazi e aree verdi comunali

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/03/2022

Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA'

L'Amministrazione di Stalettì, nella consapevolezza che il verde ed il decoro urbano rappresentano un Bene Comune da tutelare, con il presente regolamento, intende disciplinare l'affidamento di spazi verdi di proprietà comunale, per definizione "bisognosi del rispetto e della protezione di tutti" a volontari, associazioni ed altri soggetti pubblici o privati.

Tale iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla cura delle aree a verde pubblico, che rendono più bello e vivibile l'ambiente urbano.

Per "aree e verde pubblico", assegnabili con il presente regolamento, si intendono spazi o porzioni di terreno nelle disponibilità del Comune, di varie dimensioni, come ad esempio: le aiuole;

le aree pertinenziali dei locali pubblici;

le aree e le aiuole poste all'interno delle piazze;

spazi verdi presenti nelle rotatorie, di competenza comunale;

aree o spazi di pertinenza della viabilità pubblica comunale o di strade aperte al pubblico transito.

L'obiettivo è di favorire e di stimolare la cura e la protezione dell'ambiente urbano, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale.

Art. 2 MODALITA' DI COLLABORAZIONE

E' possibile collaborare con l'Amministrazione comunale nelle seguenti forme:

- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- creazione di aiuole tematiche, previa approvazione del progetto da parte degli uffici comunali competenti.

In concreto, si tratta di provvedere al controllo periodico e alla manutenzione ordinaria dell'area verde, comprendente tutti gli interventi di giardinaggio (annaffio, pulizia delle infestanti e delle cartacce, potatura, eventuali sfalci, ecc).

E' anche possibile definire forme di collaborazione per l'adozione di cure specifiche da somministrare a piante autoctone.

Art.3 SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

- cittadini privati: residenti o aventi domicilio nel comune;
- associazioni: culturali, sportive, ricreative, ecc;
- istituzioni scolastiche presenti nel territorio;
- attività produttive: imprese e artigiani, attività commerciali, altre attività economiche;

I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente, se diverso dal rappresentante legale o dall'amministratore.

Art.4 PROPOSTA DI ADOZIONE PER LA REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO O NUOVE AREE PUBBLICHE DA DESTINARE A VERDE

La proposta di adozione di area a verde pubblico deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal proponente, indicando nella stessa "Richiesta di affidamento aiuola pubblica". Se il proponente è un soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, ecc., il

modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

La proposta deve essere indirizzata al Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Stalettì.

L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione (redatta dall'Ufficio preposto, a seconda della tipologia di affidamento) fra il soggetto affidatario ed il Comune ed è subordinato al preventivo parere del Responsabile del Servizio competente a seguito di valutazione della domanda, dunque, si procederà con la predisposizione e sottoscrizione della convenzione con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, rispondenza alle finalità del Regolamento.

Nel caso in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area e non sia possibile affidare la stessa sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria seguente documentazione:

- rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- progetto o programma di sistemazione/manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. La documentazione, di cui sopra, dovrà essere sottoscritta dall'interessato e laddove si propone un diverso assetto e/o modifica sostanziale dei luoghi il progetto dovrà essere a firma di un tecnico abilitato allo svolgimento della professione.

ART. 5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

I soggetti affidatari prendono in consegna lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. Sono, in ogni caso, a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria e la pulizia delle superfici delle aiuole.

Le utenze relative al servizio dell'area restano a carico del Comune.

E vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata allo stesso uso e funzioni originarie.

Il Comune effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.

Il soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, apposito verbale di consegna dell'area con descrizione specifica dello stato dei luoghi.

Alla fine della concessione tutte le opere e strutture apportate verranno acquisite al Patrimonio Comunale.

Art. 6 DURATA DELL'AFFIDO E RINNOVO

L'autorizzazione relativa alla sola manutenzione delle aree deve avere durata di un anno, rinnovabile tacitamente e annualmente per un massimo di tre anni. L'adozione decorre dalla data del verbale di consegna dell'area di cui all'art. 5, punto 6 del presente regolamento.

Qualora si intenda modificare il progetto di manutenzione, il medesimo proponente dovrà inoltrare una nuova proposta di manutenzione ed acquisire il nuovo parere da parte dell'Ufficio Tecnico, che dovrà esprimere il parere di competenza entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Art. 7 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa dall'Amministrazione Comunale che l'ha rilasciata, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti dell'Amministrazione stessa a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate. Venute meno le necessità il Comune provvederà a riaffidare l'area all'adottante nelle stesse condizioni riscontrate all'atto del provvedimento di sospensione.

L'autorizzazione può essere revocata, senza indennizzo dall'Amministrazione Comunale che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:

- per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate;
- previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tal caso, a fronte della non ottemperanza al ripristino di cui all'art. 8 punto 3 del presente disciplinare il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante;
- previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il Servizio che ha siglato l'accordo di affidamento, potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

Art. 8 CONTROLLI

Il Servizio competente, per il tramite del proprio personale o di altri incaricati, è onerato del controllo tecnico delle aree adottate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e della relativa convenzione da parte dei soggetti affidatari.

Il Servizio, in caso di esito negativo, potrà agire ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati danni alle alberature, e/o strutture preesistenti l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al

ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9 RESPONSABILITÀ

Il Comune di Stalettì non assume su di sé responsabilità alcuna per i danni cagionati a cose o persone nell'ambito dell'area a verde affidata.

Art. 10 ONERI DI MANUTENZIONE

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione dell'area a verde (mezzi materiali, manodopera etc.) sono a carico dell'adottante.

L'adottante è tenuto ad effettuare la pulizia dell'area a verde assegnata da tutti i rifiuti, scarti di vegetazione ecc. quotidianamente e/o comunque secondo necessità al fine di rendere l'area sempre perfettamente pulita.

Art. 11 ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLO "SPONSOR" ADOTTANTE

L'adottante, con la determinazione di affidamento dell'area è autorizzato ad esporre, nelle aree adottate, una o più tabelle esplicative, di dimensione e numero da concordare con il servizio competente e comunque nelle misure massime complessive di 0,5 cmq. Tali tabelle dovranno essere in metallo o altro materiale compatibile sul quale dovrà essere apposto il logo del Comune di Stalettì e la seguente dicitura:

"IL COMUNE DI STALETTI' RINGRAZIA PER L'ADOZIONE DI QUESTA AREA VERDE /GIARDINO/AIUOLA/FIORIERA",

con indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell'adozione; l'apposizione di ogni tabella è gratuita, il testo dovrà essere serigrafato su formato standard predisposto dall'Ufficio comunale competente.

Qualora l'adottante voglia esporre cartelli di dimensioni maggiori, sarà soggetto alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità.